

La proprietà industriale nel diritto privato svizzero degli ultimi cento anni

Autor(en): **Bolla, Plinio**

Objektyp: **Article**

Zeitschrift: **Zeitschrift für schweizerisches Recht = Revue de droit suisse = Rivista di diritto svizzero = Revista da dretg svizzer : Halbband II. Referate und Mitteilungen des SJV**

Band (Jahr): **71 (1952)**

PDF erstellt am: **22.07.2024**

Persistenter Link: <https://doi.org/10.5169/seals-895738>

Nutzungsbedingungen

Die ETH-Bibliothek ist Anbieterin der digitalisierten Zeitschriften. Sie besitzt keine Urheberrechte an den Inhalten der Zeitschriften. Die Rechte liegen in der Regel bei den Herausgebern.

Die auf der Plattform e-periodica veröffentlichten Dokumente stehen für nicht-kommerzielle Zwecke in Lehre und Forschung sowie für die private Nutzung frei zur Verfügung. Einzelne Dateien oder Ausdrucke aus diesem Angebot können zusammen mit diesen Nutzungsbedingungen und den korrekten Herkunftsbezeichnungen weitergegeben werden.

Das Veröffentlichen von Bildern in Print- und Online-Publikationen ist nur mit vorheriger Genehmigung der Rechteinhaber erlaubt. Die systematische Speicherung von Teilen des elektronischen Angebots auf anderen Servern bedarf ebenfalls des schriftlichen Einverständnisses der Rechteinhaber.

Haftungsausschluss

Alle Angaben erfolgen ohne Gewähr für Vollständigkeit oder Richtigkeit. Es wird keine Haftung übernommen für Schäden durch die Verwendung von Informationen aus diesem Online-Angebot oder durch das Fehlen von Informationen. Dies gilt auch für Inhalte Dritter, die über dieses Angebot zugänglich sind.

PLINIO BOLLA

LA PROPRIETA INDUSTRIALE
NEL DIRITTO PRIVATO SVIZZERO
DEGLI ULTIMI CENTO ANNI

1. Poco più d'un secolo fa, la costituzione federale del 12 settembre 1848 veniva a porre una delle basi, sulle quali poteva e doveva poi innalzarsi l'edifizio, oggi imponente, della legislazione svizzera di diritto privato sulla proprietà industriale.

Non che eccezioni al principio della libera imitazione delle idee altrui, il quale è cardine di ogni vita sociale, non fossero state sporadicamente introdotte da talun Cantone, fin dal Cinquecento, sotto la forma di privative industriali.

Non che, dopo l'effimero tentativo unificatore della Repubblica Elvetica, la quale, sotto l'influsso francese, aveva promulgato anche una legge del 25 aprile 1799 sui brevetti d'invenzione, qualche Cantone non si fosse, più o meno timidamente, avventurato a legiferare in siffatta materia.

Ma, entro le strettoie delle frontiere cantonali, non potevano efficacemente impostarsi problemi, per la soluzione dei quali dovevano poi rapidamente dimostrarsi troppo esigui gli stessi confini nazionali. Le invenzioni della scienza ed il progresso delle tecniche si propagano infatti per tutta la terra e poco gioverebbe la costituzione, in un paese, di disponibilità esclusive a favore del pioniere, se la contraffazione fosse lecita al di là delle frontiere; ma anche per stabilire le condizioni e gli effetti della protezione il legislatore nazionale deve, indipendentemente da ogni vincolo convenzionale, aver l'occhio su quel che succede all'estero, ad esempio per evitare che un eccessivo liberalismo nella concessione dell'esclusività induca l'inventore ad atti destinati a precludergli poi la via della protezione in altri paesi e pertanto, in definitiva, a nuocergli. D'altra parte, la sempre maggior facilità e rapidità dei trasporti, moltiplicando il volume

ed aumentando la fluidità degli scambi internazionali ha accresciuto l'importanza delle interferenze tra ordinamenti nazionali nelle residue branche della proprietà industriale (marchi di fabbrica e di commercio ecc.); e se vi fu, nei traffici mondiali, la paralisi prodotta dalle due guerre, proprio la proprietà industriale diede luogo ad alcune tra le prime intese internazionali dopo la fine delle ostilità.

2. Certo la costituzione federale del 1848 non dava ancora alla Confederazione la facoltà di legiferare su alcuno dei capitoli della proprietà industriale, nè più generalmente su materie del diritto civile.

Ma essa traduceva nel diritto pubblico una nuova comprensione dei rapporti nazionali, creando una comunità, la Confederazione, alla quale erano assegnati importanti compiti; ed a quelli enumerati nella carta costituzionale del 1848 la logica stessa del sistema voleva che altri venissero ad aggiungersi; il mutato equilibrio tra forze centrifughe e forze centripete era d'altronde accentuato, a favore di queste ultime, dalla costituzione federale del 19 aprile 1874.

Così, quando Stati esteri ottennero dalla Svizzera, mediante trattati bilaterali, che fossero riconosciuti ai loro sudditi, sul nostro territorio, diritti di proprietà industriale sconosciuti dalle nostre leggi e però negati sul nostro suolo ai nostri propri concittadini e, soprattutto, quando la Svizzera, in un'atmosfera ch'era di ampia comprensione e collaborazione internazionale, non potè esimersi dal sottoscrivere la convenzione internazionale plurilaterale di Parigi (del 20 marzo 1883), che istituiva una unione di Stati, l'Unione di Parigi, vincolati da norme comuni di protezione della proprietà industriale, la via era tracciata, per la quale il nostro paese doveva, ad un tempo, reagire alla pressione che veniva dall'estero (e che era, in realtà, insegnamento ed incitamento) ed adeguare i propri istituti giuridici ai bisogni creati dalla rivoluzione industriale; dopo le inevitabili resistenze iniziali, una riforma costituzionale metteva nella competenza federale la «protezione dei disegni e dei modelli, così come delle invenzioni rappresentate da modelli

applicabili all'industria» (art. 64 della costituzione federale del 1874, quale emendato il 10 luglio 1887).

3. Quanto la riforma fosse diventata urgente è dimostrato dal brevissimo intervallo tra la sua adozione e quella delle leggi federali, alle quali essa dava l'avvio: la prima legge federale sui brevetti d'invenzione è del 29 giugno 1888, quella sui disegni e modelli industriali del 21 dicembre 1888.

Esse erano state precedute dalla legge federale del 19 dicembre 1879 sulla protezione dei marchi di fabbrica e di commercio e dal codice federale delle obbligazioni del 14 giugno 1881, il quale, con la norma generale sulla responsabilità per atti illeciti (art. 50), conferiva al giudice la possibilità di reprimere civilmente la concorrenza sleale e, con le disposizioni sulle ditte commerciali (art. 865 a 876), dava uno statuto al nome commerciale. A questi interventi il legislatore federale era stato autorizzato dall'art. 64 della costituzione del 1874, che dichiarava «di competenza federale la legislazione... su tutti i rapporti di diritto relativi al commercio e alla circolazione mobiliare (diritto delle obbligazioni, compreso il diritto commerciale e di cambio)».

4. Un moto incessante doveva poi animare tutto questo settore del diritto federale, più d'ogni altro sensibile al continuo progresso nelle tecniche ed alle vicende dell'economia nazionale, per non parlare della necessità d'adeguamento ai sempre nuovi impegni internazionali assunti dalla Svizzera quale membro dell'Unione di Parigi.

La legge federale sui marchi di fabbrica e di commercio del 19 dicembre 1879 era sostituita, il 26 settembre 1890, da altra (LMF) che estendeva la protezione alle indicazioni di provenienza ed alle menzioni di ricompensa industriale; questa, a sua volta, era parzialmente riformata il 21 dicembre 1928 ed il 29 settembre 1939, mentre il 5 giugno 1931 era promulgata una legge federale per la protezione degli stemmi pubblici e di altri segni pubblici (LPSP).

Dopo una riforma costituzionale del 19 marzo 1905, che estendeva la competenza federale in materia di invenzioni appli-

cabili all'industria, facendo cadere la condizione che le invenzioni stesse dovessero essere rappresentate da modelli, la legge federale sui brevetti d'invenzione del 29 giugno 1888, completata il 28 marzo 1893, faceva posto ad una legge federale del 27 giugno 1907 (LBI), modificata poi il 9 ottobre 1926 e il 21 dicembre 1928, e di cui un disegno di riforma totale sta ora davanti alle Camere (messaggio 25 aprile 1950 del Consiglio federale). Questo disegno congloba anche le norme, relative ai brevetti, contenute nella legge federale del 3 aprile 1914 sui diritti di priorità concernenti i brevetti d'invenzione ed i disegni e modelli industriali (LDPBI, modificata il 21 dicembre 1928).

I disegni e modelli industriali sono ora retti da una legge federale del 30 marzo (LDMI), che ha abrogato quella del 21 dicembre 1888.

Alla concorrenza sleale il legislatore federale ha consacrato dapprima una norma speciale, l'art. 48 del codice delle obbligazioni riveduto il 30 marzo 1911, poi un'intiera legge, del 30 settembre 1943 (LCS), che ha abrogato detto art. 48. Le norme del primo codice federale delle obbligazioni sulle ditte commerciali han ceduto il posto agli art. 944 a 964 del codice delle obbligazioni riveduto il 18 dicembre 1936.

5. Una caratteristica, comune a tutta quest'evoluzione, va ravvisata nel parallelismo con lo sviluppo delle convenzioni internazionali sulla materia. Il diritto internazionale ha esercitato qui largamente il suo noto potere d'attrazione sul diritto interno. Quasi sempre, prima della ratifica d'un nuovo strumento internazionale plurilaterale in materia di proprietà industriale, la Svizzera ha rimesso sul telaio la corrispondente legge federale, non foss'altro perchè stranieri non godessero da noi di una protezione più ampia di quella concessa ai nostri propri concittadini.

Di quasi ogni revisione della convenzione d'Unione di Parigi — e ve ne furono quattro, quelle di Bruxelles del 14 dicembre 1900, di Washington del 2 giugno 1911, dell'Aja del 6 novembre 1925, di Londra del 2 giugno 1934, tutte ratificate dalla Svizzera — è facile ritrovare il contraccolpo nella legislazione federale;

lo stesso dicasi dei due «arrangements» di Madrid del 14 aprile 1891, il primo sulla registrazione internazionale dei marchi di fabbrica e di commercio, il secondo sulla repressione delle false indicazioni di provenienza sulle merci, e dell'«arrangement» dell'Aja del 6 novembre 1925 sul deposito internazionale dei disegni e modelli industriali, come pure delle loro revisioni, operate in occasione dei ritocchi alla convenzione di Unione di Parigi; anche questi «arrangements» e le loro revisioni la Svizzera sottoscrisse e ratificò, mantenendosi così costantemente nel gruppo degli Stati pionieri del diritto sulla proprietà industriale; come s'addice del resto ad un paese, nel quale l'Unione di Parigi volle la sede del «Bureau international pour la protection de la propriété industrielle», posto, fin dall'inizio ed ancora oggi, sotto l'alta sorveglianza del nostro Consiglio federale, ma ancora più ad un paese largamente aperto alla collaborazione internazionale sotto l'egida del diritto, rispettoso dello sforzo individuale, preoccupato di far regnare le regole della probità anche nel commercio e nell'industria e nel quale il fiorire dell'economia dipende, in non piccola parte, dallo spirito inventivo ed organizzativo dei suoi abitanti e dalla libertà degli scambi tra le Nazioni.

6. Una caratteristica propria dello svolgimento, in Svizzera, della legislazione sui *brevetti d'invenzione* è la sempre maggiore estensione della protezione in funzione dell'apporto ognora crescente dell'industria svizzera al progresso nella ricerca dei mezzi con cui agire sulla realtà per modificarla al servizio dell'uomo. Due esempi basteranno a dimostrare l'assunto.

La nascente industria chimica svizzera, nel timore di non potere superare le crisi dell'infanzia e dell'adolescenza e di dover soccombere alla concorrenza estera, sotto l'impressione anche del pregiudizio che aveva cagionato alla Francia la brevettabilità, in quel paese, delle sostanze chimiche, s'era opposta dapprima a che fossero introdotte nella costituzione federale le condizioni d'una legislazione unica sui brevetti d'invenzione ed aveva ottenuto poi che la protezione fosse limitata, nella riforma statutaria del 10 luglio 1887 e nella legge federale del 29 giugno

1888, alle invenzioni rappresentate da modelli, ad esclusione quindi di tutte le invenzioni chimiche, tanto quelle di sostanze chimiche quanto quelle di processi per la fabbricazione di siffatte sostanze. Ma la limitazione cadeva già con la legge federale del 27 giugno 1907, resa possibile da una riforma costituzionale del 19 marzo 1905, e che sanciva, sotto la pressione germanica, ma annuente l'industria chimica svizzera, la brevettabilità dei processi chimici per la fabbricazione di sostanze chimiche (salvo quelle destinate principalmente alla nutrizione degli uomini o degli animali). La stessa industria, affermatasi tra le prime del mondo anche per capacità di creazione, lotta ora, sia sul piano nazionale sia su quello internazionale, per un'estensione della protezione.

Così, sul piano internazionale, ad esempio, essa non s'opporrebbe all'iscrizione, nella Convenzione d'Unione di Parigi, della brevettabilità delle sostanze chimiche e sono noti i suoi sforzi per far ammettere in Italia, dalle giurisdizioni competenti, la brevettazione, senza restrizioni, dei processi di medicinali.

Sul piano nazionale essa avrebbe voluto — il postulato fu poi abbandonato, a titolo di compromesso, nella commissione di periti incaricata di preparare il disegno di nuova legge federale sui brevetti — che questa riconoscesse la brevettabilità dei processi fisico-analitici (estrazioni, dialisi, precipitazioni frazionate, cromatografia ecc., ad esclusione del semplice miscuglio) per l'isolamento dei principi attivi contenuti in piante, organi d'animali ecc. (terapia ormonale ecc.), in vista della fabbricazione di medicinali, commestibili, mangimi o bevande. Ma altri suoi postulati, nella stessa direzione sono stati accolti nel disegno, attualmente davanti al Parlamento, il quale peraltro conferma e completa il divieto di brevettabilità delle sostanze chimiche, dei medicinali, dei commestibili, dei mangimi e delle bevande:

— l'eguale durata di protezione dei brevetti, che hanno per oggetto il processo chimico di fabbricazione di medicinali, e degli altri: nel diritto vigente quei brevetti sono protetti per dieci anni soltanto, gli altri per quindici;

— la brevettabilità, esclusa dalla vigente legge, dei processi di fabbricazione di commestibili, di mangimi o di bevande;

— l'allargamento della nozione d'unità d'invenzione nei processi di fabbricazione delle sostanze chimiche; nel diritto vigente, i brevetti per invenzioni, che hanno per oggetto siffatta fabbricazione, non possono essere rilasciati che per un solo processo, il quale, partendo da materie prime nettamente determinate, conduca ad una sostanza finale unica e questo rigore ha posto l'industria chimica svizzera nella pratica impossibilità, per l'eccessivo numero delle domande che sarebbero necessarie, di far brevettare da noi taluna invenzione, brevettata senz'altro in altri paesi industriali; secondo il disegno presentato dal Consiglio federale, la protezione del processo chimico rivendicato vale anche ov'esso parta da sostanze comprese nello stesso gruppo di quella menzionata dal brevetto e che possano essere considerate di essa equivalenti.

Il secondo esempio dell'impulso dato ad una sempre maggior protezione dal passaggio dell'industria svizzera all'età adulta è costituito dalla negazione della brevettabilità, nella legge federale del 21 giugno 1907, alle invenzioni aventi per oggetto prodotti ottenuti mediante l'applicazione di processi non puramente meccanici e destinati al perfezionamento di fibre tessili d'ogni specie, gregge o lavorate, nonchè alle invenzioni di tali processi di perfezionamento, in quanto abbiano attinenza all'industria tessile («paragrafo tessile»). L'industria tessile svizzera, che aveva voluto questa norma a protezione dalla concorrenza straniera, ha visto il riparo divenire sempre meno necessario e volgersi talora ad offesa (per esempio per la necessità di attuare l'invenzione di determinati processi in paesi esteri, ove altrimenti il brevetto ivi da essa ottenuto sarebbe stato colpito da decadenza) e ne chiede oggi lo stralcio, a condizione che la nuova legge introduca l'esame preventivo, almeno per le invenzioni alla cui brevettabilità s'opponesse, nel diritto vigente, il cosiddetto «paragrafo tessile»; condizione destinata ad eliminare, senza bisogno di liti lunghe e costose, brevetti che altrimenti sarebbero probabilmente chiesti in gran numero

dall'estero per invenzioni in realtà non meritevoli di protezione.

La condizione è stata accolta nel disegno del Consiglio federale, per tutte le domande di brevetto, ritenuto tuttavia che l'esame preventivo potrà essere introdotto dal Consiglio federale successivamente per i diversi rami della tecnica. Già la legge attuale accorda facoltà investigative all'autorità amministrativa, ossia all'Ufficio federale della proprietà intellettuale (con la garanzia del ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale); ma strettissimi sono i limiti entro i quali dev'essere contenuta l'indagine; questa non può portare che sull'industrialità dell'invenzione, sulla chiara delimitazione della protezione rivendicata, sul rispetto del principio dell'unità dell'invenzione (sia del principio generale sia della norma speciale concernente i processi chimici), come pure delle prescrizioni che escludono la brevettabilità, infine, in caso di brevetto addizionale, sull'esistenza del nesso col brevetto principale. Il disegno di riforma estende la facoltà d'esame dell'autorità amministrativa alla novità, al progresso tecnico ed all'esistenza e sufficienza del contributo creativo (elemento soggettivo dell'invenzione, la cosiddetta «Erfindungshöhe») ed istituisce, per quest'esame amministrativo allargato, organi e rimedi appropriati. Se il motivo immediato dell'estensione va ricercato nella diminuita efficienza, per lo meno temporanea, del «Patentamt» germanico, al quale l'industria elvetica era solita rivolgersi per ottenere brevetti subordinati ad un serio esame, tuttavia la proposta non sarebbe stata, molto probabilmente, formulata ove il nostro paese non fosse ormai tra i più industrializzati e più precisamente tra quelli che hanno apportato ed apportano continuamente nuove rilevanti utilità al patrimonio della tecnica industriale preesistente. Di modo che anche il passaggio dell'esame preventivo di merito dell'invenzione dallo stadio delle discussioni accademiche *de lege ferenda* tra specialisti a quello della deliberazione nell'Assemblea federale, conferma la prima caratteristica, sopra segnalata, dell'evoluzione, in Svizzera, della legislazione sui brevetti d'invenzione.

7. La seconda caratteristica di questa legislazione è che, sotto un aspetto determinato, ma importante, essa è andata svolgendosi, in certo qual modo, contro corrente.

Sotto il pungolo della dottrina marxista, la Svizzera è venuta sempre più accentuando, nel diritto di proprietà delle cose, il carattere funzionale, ossia l'aspetto sociale a detrimento di quello individuale. La disciplina del diritto d'invenzione non ha subito un analogo corso. Incontrastato è rimasto il riconoscimento all'inventore del diritto esclusivo allo sfruttamento economico del proprio ritrovato, e più precisamente alla disponibilità di questo; nessuno ne ha seriamente preteso lo scadimento a semplice diritto ad una remunerazione verso il terzo che utilizza l'invenzione o ancora meno la trasformazione in un diritto a ricompensa verso lo Stato, trasformazione logica in un regime di proprietà collettiva e che comporterebbe il passaggio dell'istituto dal gius privato al pubblico. Anzi, il disegno del Consiglio federale vuol portare da quindici anni (dieci per i processi chimici di fabbricazione di medicamenti) a diciotto la disponibilità riconosciuta al titolare del brevetto.

La tendenza alla socializzazione s'è tradotta, da parte di qualche autore e per quel che concerne il regime delle invenzioni, nella proposta di misure specialmente drastiche (per esempio decadenza per abuso della privativa) contro il titolare che non attuasce industrialmente l'invenzione brevettata secondo le esigenze del consumo e che facesse così del brevetto un uso, se non antisociale, per lo meno asociale. Il legislatore federale ha per contro, in consonanza della revisione della Convenzione d'Unione di Parigi, operata all'Aja, reso meno severo, con la legge del 21 dicembre 1928, l'obbligo di messa in pratica, sia accordando la scusante dei giustificati motivi d'inazione sia attenuando la sanzione, ossia consentendo al giudice di sostituire la licenza per l'uso dell'invenzione alla decadenza del brevetto, sia prolungando il termine concesso al titolare per l'attuazione (tre anni dalla concessione del brevetto, anzichè dalla domanda). Ed il disegno di riforma, ora in discussione, va ancora più in là, e sulle orme della revisione della Convenzione d'Unione di

Parigi, operata a Londra, non ammette, in un primo tempo, come sanzione dell'inattività o della insufficiente attività del titolare, che la concessione della licenza; solo se la concessione di licenza non si rivela bastante al soddisfacimento dei bisogni del paese, può essere promossa l'azione di decadenza, ma unicamente dopo due anni dalla concessione della prima licenza. A norma sia della legge vigente sia del disegno di riforma, il Consiglio federale può dichiarare che l'obbligo d'attuazione non è applicabile ai paesi che accordano, su questo punto, la reciprocità alla Svizzera, e la politica del Consiglio federale, conforme ai voti ed agli interessi dell'industria nazionale, è favorevole a siffatte intese di reciprocità, la protezione dell'industria nazionale essendo ottenuta, ove necessario, mediante le tariffe doganali.

Le altre due norme della legge attuale sui brevetti, che limitano a favore della collettività il diritto del titolare, quella sulla licenza obbligatoria nel pubblico interesse e quella sull'espropriazione del brevetto per causa di pubblica utilità contro indennità, sono passate nel progetto, ch'è ora davanti alle Camere, senza sostanziali modificazioni, comunque senza modificazioni a scapito della sfera individuale; al contrario, mentre la legge attuale, nel caso dell'espropriazione, non parla che d'un'indennità, il disegno vuole che l'indennità sia piena ed intiera.

La stessa resistenza dell'istituto dei brevetti d'invenzione alle nuove concezioni della posizione dello Stato rispetto al diritto di proprietà dell'individuo è stata avvertita anche in paesi, che si sono spinti assai oltre sulla strada delle socializzazioni e delle nazionalizzazioni, ciò che non li ha impediti di aumentare e di perfezionare i diritti assoluti in materia di proprietà industriale, per esempio estendendo la protezione alla scoperte scientifiche o alle nuove varietà di piante create dall'attività umana; problema quest'ultimo che è agitato anche da noi, nè mancano buoni argomenti per riserbare al creatore d'una nuova specie vegetale, durante un certo tempo ed a condizioni determinate, il diritto esclusivo di mettere in commercio ciò che è destinato alla continuazione della specie stessa.

La spiegazione dell'apparente contraddizione non ci sembra ardua.

Il diritto dell'inventore è, per la sua stessa natura, in larghissima misura funzionale; chè la privativa costituisce, sì, ricompensa dell'inventore, ch'essa pertanto stimola, ma sospinge, d'altra parte, l'invenzione dal segreto alla pubblicità ed apre la via, dopo un breve numero di anni, all'utilizzazione generale; il monopolio non è che la contropartita della divulgazione, ed il secondo elemento non ha nel sistema minore importanza del primo. Su di un piano più elevato poi, se il progresso della tecnica industriale non ha significato purtroppo un corrispondente perfezionamento morale dell'uomo, preso singolarmente o come parte della società, è innegabile d'altra parte ch'esso è tra le cause dell'ognora più intensa sollecitudine per gli interessi collettivi. Se le invenzioni hanno talora provocato, momentaneamente ed in ristretti settori, disoccupazione, esse hanno in definitiva suscitato nuovi bisogni, dato modo di soddisfarli a favore d'una cerchia sempre più larga della popolazione, accresciuto il volume ed il valore della produzione mondiale, onde in definitiva un maggiore impiego, un abbassamento dei costi, un elevamento del livello di vita di interi strati sociali ed un vigoroso, se pur indiretto impulso dato all'ascensione di questi.

Certo della privativa accordata all'inventore, come di ogni diritto, è possibile l'abuso. Ma a contrastarlo non occorre sconvolgere le fondamenta dell'istituto dei brevetti, quale è venuto elevandosi nei paesi di civiltà occidentale e che consegue, mediante opportuni accorgimenti, il triplice scopo di stimolare lo spirito creativo dell'uomo, di ricompensarlo in caso di buon successo, d'accrescere il patrimonio delle scoperte tecniche e delle loro applicazioni, consentendo che i nuovi apporti siano in definitiva liberamente goduti da ciascuno. Il vero strumento efficace per combattere manovre antisociali o asociali nel campo dei brevetti è, come lo dimostra l'esempio degli Stati Uniti d'America, la legislazione contro i *trust*, che è allo studio anche da noi e che è da augurarsi possa giungere in porto, nonostante gli scogli, tecnici e d'altra natura, che si trovano sulla sua rotta.

8. Lo stesso disegno di riforma della legge sui brevetti dimostra, col suo contenuto, che questo settore del diritto federale può giovare di ritocchi, ma non ha bisogno di rivolimenti. La migliore legge tuttavia poco serve, se male è applicata. Da tempo, critiche vivaci sono state rivolte da taluni ambienti industriali ai giudici svizzeri per il modo in cui istruiscono e decidono le cause in materia di brevetti. Queste cause presentano una particolare fisionomia, per essere i fatti contestati talora inscindibili dal diritto, come l'una dall'altra pagina d'una foglia, e per esser inoltre i fatti stessi, a cagione della loro natura tecnica, tali da non poter essere pienamente compresi dal giudice, sia dal giudice giurista sia dal giudice popolare. Di queste critiche il legislatore federale credette di dover tenere conto, in occasione della nuova legge 16 dicembre 1943 sull'organizzazione giudiziaria (OG, art. 67); mentre il Tribunale federale, nelle cause sottopostegli mediante ricorso per riforma, non può procedere all'amministrazione di prove, una eccezione è ormai consentita per le cause in materia di brevetti, nelle quali al Tribunale federale è lecito, se è necessario all'intelligenza dei fatti, procedere ad un'ispezione locale, far capo al perito consultato dall'autorità cantonale e, per di più, ad un nuovo perito. L'innovazione non è riuscita a far tacere gli Aristarchi; i quali hanno osservato ch'essa concerne solo la giurisdizione federale (ossia la seconda ed ultima) e non la prima giurisdizione, la cantonale, e che, anche per quel che tocca il Tribunale federale, poco gli giova di poter amministrare prove se esso deve porre a fondamento della sua sentenza i fatti così come accertati dall'ultima istanza cantonale (con le due sole riserve enunciate nell'art. 63, cp. 2 OG). Mentre il Consiglio federale, nel messaggio che accompagna il disegno di legge sui brevetti, avrebbe voluto accantonare la questione, in attesa d'una più lunga esperienza sulla base dell'attuale art. 67 OG, taluni gruppi industriali hanno lasciato intendere essere il loro interesse alla riuscita della riforma assai scarso, qualora questa non affrontasse anche il problema giurisdizionale. I postulati massimi di questi gruppi tendono:

— a creare una giurisdizione unica federale di prima istanza, composta di tecnici e di giuristi, per le cause in materia di brevetti;

— a trasformare, per queste cause, il ricorso per riforma al Tribunale federale in un appello, con facoltà di dedurre in appello fatti e mezzi di prova nuovi;

— ad incaricare della decisione di questi ricorsi, in seno al Tribunale federale, una Corte composta di giuristi e di tecnici.

Alla prima rivendicazione fu opposto che la sua ammissione lederebbe le facoltà garantite dalla Costituzione federale (art. 64, cp. 3) ai Cantoni in materia d'organizzazione giudiziaria, e ciò anche qualora alla nuova giurisdizione federale unica di prima istanza fosse dato aspetto amministrativo e la stessa fosse incaricata solo di giudicare le azioni di nullità dei brevetti; chè queste azioni portano in realtà sull'esistenza d'un diritto privato, non sulla revoca d'una concessione amministrativa.

Alla seconda rivendicazione fu obbietato doversi in ogni caso il trattamento speciale limitare ai punti, per i quali esso appare giustificato dalla particolare struttura della causa in materia di brevetti, ed alla terza consistere la vera difficoltà nella collaborazione di giuristi e tecnici e non essere che un ripiego la trasformazione del consulente tecnico in giudice tecnico, trasformazione che ha, per di più, l'inconveniente di confondere i compiti del giudice e del perito.

La controversia sembra avviata ad una ragionevole soluzione di compromesso, nel paese che fu detto dei compromessi: ma non è forse un pregiudizio che nulla di nobile e di giusto possa farsi che non sia conforme ai sacrosanti principi? Come se non ci fosse un coraggio, sia pure modesto, in quel che faticosamente si compie nella considerazione di tutti i punti di vista e nella ponderazione delle ragioni degli uni e degli altri e come se, secondo la parola di Carlo Cattaneo, la formula suprema del buon governo e della civiltà non fosse quella in cui nessuna delle domande nell'esito suo soverchia le altre e nessuna è del tutto negata. Qui, una ragionevole transazione potrebbe consistere (ed è da augurare che il Parlamento l'inserisca nella legge

in preparazione) in un regime giurisdizionale speciale per le cause in materia di brevetti, a' termini del quale, rispettato lo *statu quo* per la prima istanza, al Tribunale federale sarebbe concesso di procedere, nel campo dei dati tecnici, ad accertamenti di fatto diversi da quelli della querelata sentenza, magari dopo una nuova istruzione, anche su allegazioni nuove che le parti non poterono formulare o non ebbero motivo di formulare prima; acconcia anche un'innovazione, che permettesse al od ai periti designati dal Tribunale federale d'assistere alla deliberazione, in particolar modo per rettificare argomentazioni dei giudici che fossero fondate su erronei presupposti tecnici.

9. Affine alla protezione delle invenzioni è quella dei *modelli e disegni industriali*.

La nota, che domina questa disciplina in Svizzera, è il persistente conflitto, nell'applicazione della legge, tra l'Ufficio federale della proprietà intellettuale, presso il quale s'effettua il deposito costitutivo della privativa, ed il Tribunale federale, chiamato a decidere le cause di nullità. La giurisprudenza del Tribunale federale interpreta la LDMI nel senso che un oggetto è protetto soltanto se la sua forma attira lo sguardo e fa appello al senso estetico (RO 55 II 221 ss.), in altri termini se costituisce un modello o disegno ornamentale per opposizione al modello o disegno strettamente utilitario; l'Ufficio federale della proprietà intellettuale, basandosi anche su di un messaggio 9 luglio 1918 del Consiglio federale (concernente il progetto divenuto poi la legge sul diritto d'autore, LDA, del 7 dicembre 1922), ritiene che il legislatore ha voluto proteggere la forma esterna del prodotto industriale, poco importa ch'essa persegua o meno scopi artistici, ed ammette il deposito di disegni e modelli puramente utilitari, per esempio del movimento («calibre») d'un orologio; l'esempio, in un paese ove la produzione degli strumenti per misurare il tempo è tradizionale, tipica ed economicamente importantissima, dimostra che il conflitto non è di lana caprina.

L'ultima parola al riguardo appartenendo all'autorità giudiziaria, i modelli utilitari non sono protetti da noi, il che è talora avvertito come una lacuna, soprattutto da quando il Tri-

bunale federale, con una sentenza del 9 giugno 1937 ha interpretato più severamente le condizioni dell'invenzione, e più precisamente richiesto un contributo creativo qualificato («Erfindungshöhe»; RO 63 II 271 ss.).

Poichè l'adozione d'una legge federale sui modelli utilitari, secondo l'esempio germanico, non appare probabile, almeno per il momento, taluni settori dell'industria, soprattutto dell'industria meccanica, hanno insistito ed insistono perchè, a' termini della legge sui brevetti, siano protette le cosiddette «piccole invenzioni»; una nuova definizione, in tal senso, dell'oggetto della privativa fu anzi proposta ed accolta nella commissione dei periti, ma il Consiglio federale non ha creduto di farla propria nel disegno sottoposto alle Camere, nè la sua prudenza può essere censurata e per la difficoltà ed i pericoli di precisare in una formula la nozione dell'invenzione e per la forzata arbitrarietà dei criteri di distinzione tra le cosiddette piccole invenzioni e le altre; il messaggio governativo tuttavia raccomanda al giudice una maggiore liberalità nella questione della brevettabilità e, se la raccomandazione sarà ripresa dal legislatore, il Tribunale federale dovrà verosimilmente abbandonare il contrastato corso dato alla giurisprudenza una quindicina d'anni fa e tornare all'antica indulgenza, fors'anche accentuandola.

Un'altra difficoltà è sorta, nel campo dei modelli e disegni industriali, con l'approvazione della legge federale sul diritto d'autore del 7 dicembre 1922, la quale estende ai prodotti dell'arte applicata all'industria la protezione accordata alle opere artistiche e letterarie. Sottile la demarcazione tra i due domini; il legislatore svizzero ha preferito, alla determinazione d'un concetto giuridico preciso, giudizi di fatto, caso per caso; meglio lasciar qualche larghezza all'arbitrio del giudice che costringere la realtà nel letto di Procuste di formule astratte. La demarcazione dev'essere ricondotta in realtà ad una di quelle regole «standart» per cui il giudice diventa creatore di diritto; regole la cui dovizia, nel giure svizzero, qualifica, ancor più che la tecnica, l'etica di questo. Secondo la giurisprudenza, il modello o disegno

ornamentale può essere protetto anche come opera d'arte applicata (senza formalità di deposito), purchè vi si concretizzi un'idea originale, poco importa il valore estetico del risultato (RO 68 II 60ss.); perchè si possa parlare d'idea originale occorre che le forme, di cui è chiesta la protezione, si liberino in buona parte dallo scopo pratico dell'oggetto, e cioè siano dissociabili dalle caratteristiche dell'opera industriale, e che superino inoltre il livello delle soluzioni usuali e dell'abilità artigianale (RO 75 II 356 e 76 II 97ss.).

10. Come nel campo dei brevetti e dei disegni e modelli industriali, così in quello dei *marchi di fabbrica e di commercio*, compito del legislatore è, creando e definendo determinati diritti assoluti, tutelare da un lato legittimi interessi individuali, dall'altro non meno legittimi interessi della collettività. Anche qui il monopolio di diritto privato è giustificato da un'attività creatrice, ma da un'attività che non accresce di per sè, a differenza di quella dell'inventore, il patrimonio delle utilità preesistenti, e per il frutto della quale non è auspicabile e neppure concepibile un processo di collettivizzazione ossia d'attribuzione alla generalità dei cittadini. Il segno destinato a mettere in rilievo che l'oggetto proviene da un determinato industriale o commerciante è protetto, anche se minimo fu lo sforzo per creare siffatto bene, in sè non desiderabile; basta che il segno sia idoneo, e tale non è se appartiene fin dall'origine al dominio pubblico o se vi è caduto. Ma, per il resto, gli interessi di chi rivendica la privativa e quelli della collettività sono largamente complementari; l'interesse individuale tende infatti alla salvaguardia del marchio quale collettore di speciali clientele e conseguentemente quale sorgente di privata ricchezza; l'interesse dei consumatori è che al segno costante corrisponda, se non la stessa merce, almeno merce che presenti gli stessi caratteri essenziali per il perseverare degli elementi tipici dell'azienda, di produzione o di scambio, che siffatti caratteri garantiscono.

Comune a tutti i paesi della nostra forma di civiltà, il diritto esclusivo d'impiegare il marchio nei traffici. Divergono i sistemi sui presupposti dell'esclusiva: in Svizzera la registra-

zione è preceduta da esame, ma solo per quel che concerne le condizioni formali della stessa e la idoneità del marchio, non la possibilità di conflitto con diritti di terzi; il primo uso del marchio, indipendentemente dalla registrazione, conferisce determinate facoltà, in particolare quella di continuare ad adoperare il marchio, senza che un terzo possa opporvisi, anche se il terzo è al beneficio di una registrazione; il primo utente può fare accertare dal giudice la nullità d'ogni registrazione posteriore a profitto d'un terzo; ma queste facoltà sono un corollario del divieto della concorrenza sleale; solo con la registrazione del marchio l'utente si mette in condizione di valersi della protezione speciale accordata dalla legislazione sui marchi; questa protezione implica d'altronde, oltre alla registrazione, l'uso ininterrotto od un uso che possa rivendicare la priorità; solo eccezionalmente un marchio registrato può essere protetto prima dell'uso: chi ha fatto registrare un marchio col serio intento di servirsene ha tre anni per cominciare ad usarlo; passato tale termine, ogni interessato può chiedere la radiazione dell'iscrizione, a meno che il titolare non possa giustificare la sua inazione; la registrazione fa poi nascere una presunzione *juris tantum*: fino a prova del contrario, il primo depositario del marchio è presunto esserne il vero titolare; la registrazione non dura indefinitamente, ma vent'anni, i rinnovi essendo tuttavia leciti senza restrizione alcuna.

Il sistema iniziale è stato completato dalle varie novelle già citate e che hanno, tra l'altro:

— riconosciuto e inquadrato nella dottrina dei marchi generali i cosiddetti marchi collettivi, i quali raccolgono la domanda sopra i prodotti che provengono da un gruppo di industriali o di commercianti (art. 7 bis LMF 50 ter nel testo risultante prima dalla legge 21 dicembre 1928, poi dalla legge 22 giugno 1939);

— ammesso la divisione territoriale del marchio (che la giurisprudenza aveva condannato, RO 36 II 257; art. 11 cp. 2 LMF nel testo risultante dalla legge 22 giugno 1939);

— dichiarato lecito, in conformità d'altronde alla giurisprudenza, il trasferimento del marchio con una parte determinata

dell'azienda per la quale esso fu registrato, purchè si tratti di prodotti totalmente differenti e non vi sia, per il pubblico, rischio d'essere tratto in inganno (RO 24 II 334; 50 II 179; art. 11, cp. 2 LMF nel testo risultante dalla legge 22 giugno 1939).

Ma anche più il sistema è stato perfezionato dalla giurisprudenza che, *exempli gratia*, ha:

— escluso dalla registrazione i marchi difensivi (RO 62 II 62);

— ammesso la possibilità che l'uso sani, in determinate ipotesi, l'inidoneità iniziale del marchio (RO 55 I 262 ss.; 59 II 213; 64 II 245 ecc.);

— riconosciuto la validità della licenza in materia di marchi, purchè tra le imprese contraenti esista un legame economico tale che il pubblico non corra il rischio d'essere tratto in inganno (RO 61 II 61);

— autorizzato la società holding, benchè le faccia difetto a rigor di termine la qualità di commerciante, di produttore o di industriale, a far inscrivere a suo nome marchi individuali destinati a prodotti fabbricati o messi in commercio da società di sfruttamento da essa controllate (RO 75 I 340 ss.);

— ammesso la liceità della cessione del marchio, anche senza l'azienda, purchè la cessione sia fatta ad un'azienda che è economicamente in stretto rapporto con la cedente, sì che il pubblico non corra il rischio d'essere tratto in inganno (RO 58 II 180), ed aperto così la via all'introduzione nella legge svizzera del cosiddetto principio della cessione libera del marchio (la libertà cessando quando il trasferimento sia suscettibile di indurre il pubblico in errore), principio che va affermandosi sempre più all'estero e di cui è prevedibile l'iscrizione nella Convenzione d'Unione di Parigi in occasione della prossima revisione.

Da questa enumerazione esemplificativa risulta che, più che in altre materie del diritto privato, il giudice ha dovuto far prova, in questo campo, d'audacia e di fantasia, per evitare che il commercio onesto finisse per essere impastoato da norme dettate a suo sussidio ed a sua protezione.

Una linea meno decisa ha seguito la giurisprudenza del Tribunale federale nella questione se solo l'uso del marchio in

Isvizzera sia decisivo (principio della territorialità del marchio) o se debba considerarsi anche l'uso all'estero (principio della universalità). Per quel che concerne la caduta in dominio pubblico, la giurisprudenza sembra ormai univoca a favore del principio di territorialità (RO 63 II 125 e ritenuto sempre che quel che succede all'estero può aver, per osmosi, ripercussioni in Svizzera), mentr'essa esita ancora ad abbandonare il principio di universalità nella questione dei diritti conferiti in Svizzera dal primo uso del marchio all'estero (RO 63 II 125 e 126, ove è osservato d'altronde che, in caso di conversione della giurisprudenza al principio della territorialità, questo dovrebbe essere temperato in primo luogo dalle regole della buona fede ed in secondo luogo dall'art. 6bis della Convenzione d'Unione di Parigi sulla protezione dei marchi esteri notoriamente conosciuti; il che riduce assai il distacco tra le conseguenze pratiche delle due teorie).

Oltre a quello della cessione libera del marchio, parecchi problemi occuperanno verosimilmente il legislatore svizzero, in questo settore della proprietà industriale, durante gli anni venturi.

Un movimento s'è prodotto all'estero a favore dell'effetto costitutivo, e non semplicemente declarativo, della registrazione del marchio, almeno dopo trascorsi alcuni anni dalla stessa. Non sembra eccessivo chiedere al primo utente di non prolungare la sua inerzia e sembra equo proteggere, dopo un certo numero d'anni (negli Stati Uniti, cinque), il titolare di buona fede del marchio registrato anche contro colui che è al beneficio d'un uso anteriore ma che s'è astenuto sia dal far registrare il suo marchio sia dal convenire in giudizio il beneficiario della registrazione posteriore, la buona fede dovendo naturalmente essere esclusa in caso di conoscenza dell'uso anteriore.

Ci si può chiedere anche se non convenga, ad evitare l'elefantiasi dei registri ed a facilitare la ricerca di nuovi marchi disponibili ed efficaci, prevedere la radiazione d'ufficio dei marchi, per i quali, dopo un determinato numero d'anni dalla registrazione

(ad esempio cinque), il beneficiario non abbia dichiarato, senza formalità nè spesa, di voler mantenere la privativa.

Accanto ai marchi di fabbrica e di commercio, bisognerà far posto ai «service marks», ossia ai marchi utilizzati per la vendita di servizi e per la pubblicità relativa allo scopo di distinguerli (ad esempio il nome usato per designare una catena di alberghi appartenenti a diversi proprietari ma facenti parte della stessa organizzazione). Siffatti marchi sono protetti da noi ora soltanto in applicazione della legge sulla concorrenza sleale.

I marchi di riconosciuta notorietà sollevano ardui problemi, oltre quello ch'è risolto dall'art. 6 bis della Convenzione d'Unione di Parigi (introdotto all'Aja il 6 novembre 1925 e ritoccato a Londra il 2 giugno 1834); in particolar modo il quesito se, nonostante l'art. 6, cp. 3 LMF, essi, o almeno parte di essi, meritino protezione anche contro le usurpazioni o le imitazioni applicate a prodotti o merci di natura totalmente diversa da quelli ai quali il marchio si riferisce, se tale protezione sia loro già assicurata in modo sufficiente dall'art. 1 LCS e dall'art. 28 CC o se, ad assicurarla loro, sia consigliabile un intervento del legislatore.

Con occhio severamente critico converrà esaminare l'opportunità d'altre riforme, che ci sono proposte dall'esempio straniero, specialmente anglo-sassone; così ad esempio la possibilità data ad ogni interessato di far annullare un marchio sotto cui è venduto un prodotto fabbricato secondo un processo, per il quale il brevetto è scaduto. Se il motivo d'annullamento dev'essere riscontrato nel fatto che il marchio è diventato, per il pubblico, designazione generica, la nostra legge non ha bisogno di riforme per consentire il risultato; ma al titolare del marchio rimane naturalmente la possibilità di mettere in opera i mezzi adeguati per impedire la caduta nel pubblico dominio. Con l'annullamento automatico, per il semplice fatto che il brevetto è scaduto, si erigerebbe a motivo di condanna del marchio il fatto ch'esso è riuscito a riempire nel miglior modo possibile la sua funzione; dovrebbe almeno essere accordato al titolare un termine (due anni nella legge inglese) per mettere sul mer-

cato il prodotto sotto un marchio alternativo, il vecchio e quello destinato a sostituirlo.

11. L'evoluzione delle sanzioni civili contro la *concorrenza sleale* va cercata meno nella raccolta delle leggi che in quella delle sentenze, già per la natura proteiforme del fenomeno da reprimere. Spetta al giudice, nei singoli casi concreti, trovare il giusto equilibrio tra le esigenze della libertà del mercato e quelle della correttezza nei traffici, ossia impedire che s'instauri nel commercio tanto la legge della giungla quanto lo stagnamento a beneficio dei *beati possidentes*.

Di queste elementari verità troviamo la riprova in quel ch'è successo da noi. È bastata la norma generale sull'atto illecito nel CO del 1881 perchè il Tribunale federale ne traesse una disciplina della concorrenza sleale, cui non hanno sostanzialmente mutato nè la norma speciale nel CO del 1911 (art. 48), nè la diffusa legge *ad hoc* del 30 settembre 1943. Questa disciplina costituisce anzi una delle pagine migliori e più caratteristiche scritte dalla suprema giurisdizione elvetica; vi si ritrova infatti, in massimo grado, lo sforzo tradizionale, che dà, quand'è riuscito, fisionomia e valore all'opera del Tribunale federale, di conciliare il senso giuridico con quella «humanitas» pagana e cristiana di cui, come fu autorevolmente osservato, è permeato tutto il diritto svizzero e che presuppone una realistica conoscenza di uomini e di cose; rispettando le regole della buona fede, pur senza cadere nelle esagerazioni del puritanesimo, il ceto commerciale svizzero, o almeno la sua parte più degna, s'è acquistato credito ed ha conseguito riputazione e buon successo, e di esso la giurisprudenza di Montbenon, poi di Monrepos ha cercato d'essere la *viva vox*, secondata specialmente dai tribunali di commercio di Zurigo, Berna, San Gallo ed Argovia.

Più che altro dannosi si sarebbero pertanto palesati i due accennati interventi legislativi, del 1911 e del 1943, se avessero voluto significare un radicale cambiamento di rotta, e cioè una pretesa del legislatore di costringere ormai in schemi rigidi e preventivi la ribelle materia, anzichè delegarne, come per il

passato, la disciplina alla più agile giurisprudenza, entro le linee generali fissate dalla legge. L'errore non fu fortunatamente commesso; qualche dubbio può essere espresso solo a proposito dell'enumerazione, nella LCS, di precisi esempi di concorrenza sleale, esempi tratti per lo più dalla giurisprudenza ma che potrebbero finire con lo svingorire la definizione generale; questa è stata fortunatamente mantenuta, se pure in termini alquanto diversi da quelli del CO del 1911, il legislatore del 1943 avendo voluto espressamente inquadrare la repressione della concorrenza sleale nell'istituto dell'abuso di diritto anzichè, come aveva fatto per necessità di cose la giurisprudenza sul terreno del CO del 1881, in quello della protezione dei diritti della personalità considerata sotto la visuale economica.

Per il resto, la LCS ha apportato parecchie utili o interessanti innovazioni: l'unificazione delle norme sulle misure cautelari in materia di concorrenza sleale (come già in materia di brevetti, di disegni e modelli industriali, di marchi di fabbrica, di diritto d'autore), una chiara definizione delle azioni messe a disposizione del leso e delle condizioni cui esse sottostanno (ma le Camere non vollero l'azione di restituzione del guadagno ottenuto dal concorrente sleale), la legittimazione attiva accordata anche al cliente e, entro certi limiti, alle associazioni professionali ed economiche, le quali hanno visto così, per la prima volta, consolidarsi il loro statuto in un testo di diritto privato, del quale il Tribunale federale ha già fatto applicazione analogica nel vasto campo della protezione della personalità (art. 28 CC, RO 73 II 67), una pratica regolamentazione per le ipotesi in cui la concorrenza sleale è fatta da dipendenti o per mezzo della stampa.

Ma questi vantaggi di tecnica giuridica appaiono ben poca cosa di fronte alla rallegrante dimostrazione data dal nostro legislatore, con la LCS, di voler tener fermo quel cardine di libertà economica, da cui scaturisce il fatto della concorrenza, di non intendere togliere al giudice per affidare ad organi corporativi o pseudo corporativi la composizione dei conflitti cui la concorrenza dà luogo, di saper distinguere tra la concorrenza sleale e quella semplicemente molesta a chi vede affluire la

propria clientela verso il concorrente che, con nuovi accorgimenti o semplicemente con maggiore alacrità, sa attuare nella produzione il principio del minimo mezzo; chè proprio allora la concorrenza spiega i suoi benefici effetti per la collettività, agendo come uno dei più efficaci fattori del perfezionamento dei metodi produttivi; non era mancata, nel corso dei lavori preparatori, una insistente pressione perchè, attraverso l'istituto della concorrenza sleale, fosse dato corpo giuridicamente, in taluni settori dell'economia (industria edile), al fantasma del «*iustum pretium*», del prezzo giusto delle cose, che non può essere fissato a priori, fuori della concorrenza, fuori del mercato; ma il Parlamento seppe resistere alla tentazione d'introdurre nella legge una nozione, meglio un sofisma, che ne avrebbe falsato lo spirito ed aperto la porta alle più pericolose applicazioni analogetiche.

12. La *ditta* (ragione sociale), in quanto impiegata come marchio, è protetta al pari dei marchi registrati (art. 1, cifra 2 e 2 LMF): trattasi infatti del marchio più naturale.

Per il resto, la ditta, quale iscritta nel registro di commercio, è protetta dagli art. 946 e 951 del vigente CO, che hanno sostituito, per la revisione del 18 dicembre 1936, e con soli ritocchi redazionali, gli art. 868 e 876 CO del 1881. La designazione abbreviata ed il nome usuale sono protetti dalle regole sulla protezione della personalità (art. 28 CC, RO 52 II 398).

13. La *relazione tra la protezione accordata dalle varie leggi in materia di proprietà industriale* è stata, in Svizzera, fin dall'inizio, ampiamente discussa.

Per decenni, il Tribunale federale fece propria la dottrina che vede nella salvaguardia contro la concorrenza sleale la tutela d'un diritto di personalità e considera pertanto il divieto di siffatta concorrenza come una *lex generalis* in relazione alle *leges speciales* sui brevetti, sui modelli e disegni industriali, sui marchi, sal nome commerciale; esso aveva tratto da questa impostazione dottrinale la negazione d'ogni possibilità di concorso delle due protezioni, la generale e la speciale (la contraria soluzione era ammessa per il nome commerciale RO 47 II 68).

L'adozione della LCS, che il legislatore volle esplicitamente come una manifestazione del divieto del manifesto abuso del proprio diritto (art. 2, cp. 2 CC), ha dato occasione al Tribunale federale di ammettere, in modo generale, la possibilità d'applicare concorrentemente detta legge e le altre menzionate, rimanendo tuttavia inteso che la LCS non può servire ad eludere le norme delle leggi sulla proprietà industriale, le quali subordinano a condizioni speciali, per esempio di durata, le facoltà da esse conferite (RO 73 II 134ss.). La nuova impostazione dottrinale non avrà dunque per effetto di portare la giurisprudenza a diverse conclusioni nell'importante questione della cosiddetta imitazione servile; la quale rimane, in principio, lecita, ed illecita diventa soltanto quando l'imitatore faccia nascere rischio di confusione astenendosi, dolosamente o per negligenza, dall'apportare quelle modificazioni esteriori che, senza in nulla scemare l'utilità del prodotto, avrebbero per effetto di togliere o di diminuire la possibilità d'inganno per i consumatori (RO 57 II 458ss. e sentenza non pubblicata 15 maggio 1946, Gillette Safety Razor Company e Il. cc. c. Brebas AG.).

Non risulta chiaro, dagli ultimi giudicati, se il Tribunale federale abbia inteso abbandonare definitivamente la concezione della tutela della proprietà industriale come tutela di un diritto di personalità. La giurisprudenza s'avvantaggerebbe, ne sembra, lasciando alla dottrina preoccupazioni sistematiche di questo genere e limitandosi a definire sempre più efficacemente i diritti di proprietà industriale secondo l'espressa previsione delle fonti, ormai sufficienti (salvo nel settore dei modelli utilitari), valutando con la dovuta sensibilità le mutate esigenze d'una realtà, più di ogni altra varia e volubile.